

## ERRORE, SEMINFERMITÀ MENTALE E DIFESA LEGITTIMA PUTATIVA.

La sentenza *de quo* ha negato che, nel caso di specie, fossero riscontrabili gli estremi di una legittima difesa putativa, giungendo così ad escludere una responsabilità meramente colposa dell'imputato ex 59, comma 4, C.P., per aver commesso il reato a lui ascritto nell'erroneo convincimento di trovarsi in presenza di una causa di giustificazione in realtà non concretamente esistente.

Il tema della legittima difesa putativa è stato ampiamente approfondito, ma senza riuscire a collocarlo nella sua corretta dimensione: la Corte d'Assise di Belluno ha ommesso di considerare la fondamentale circostanza che il caso in esame individua un'ipotesi peculiarissima di errore sul fatto commesso da persona riconosciuta non completamente capace di intendere e di volere.

Proprio la considerazione di quest'abnorme qualità psichica dell'imputato, impone alcune sottili distinzioni e importanti valutazioni giuridiche che non possono essere trascurate nel momento in cui si tratta di procedere alla concreta applicazione della legge penale. È importante sottolineare preliminarmente che, secondo l'ormai univoca posizione della giurisprudenza, la legittima difesa putativa deve presentare tutti gli estremi di quella reale differenziandosi, però, per il fatto che la situazione di pericolo che spinge ad agire non deve essere effettivamente esistente, ma solo erroneamente supposta dall'agente.<sup>1</sup>

Colui che agisce, quindi, cade in una falsa rappresentazione della realtà che lo spinge a ritenere necessaria un'azione difensiva in relazione ad uno stato pericoloso che in concreto non è positivamente riscontrabile.

Secondo l'ormai prevalente giurisprudenza, l'applicazione dell'art. 59, 4° comma, C.P., presuppone sempre una situazione di fatto obiettiva che sia in grado di sorreggere e giustificare la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato l'agente all'azione, in modo tale che la causa di giustificazione putativa non venga ridotta ad una dimensione esclusivamente soggettiva, ad uno stato d'animo individuale, ma abbia un presupposto fattuale capace di favorire l'individuazione del suo corretto ambito applicativo.<sup>2</sup>

Nella sentenza *de quo*, la Corte d'Assise di Belluno ha negato l'applicazione dell'indicata esimente proprio per l'asserita mancanza di un *minimum* fattuale in grado di far ritenere condivisibile l'errore dell'imputato: egli non potrebbe aver reagito violentemente per il timore di venir accoltellato dal padre e ciò perché dalle perizie è risultato che il coltello che la vittima avrebbe voluto brandire non si è mai mosso dal tavolo dove si trovava e non è mai stato da essa effettivamente impugnato. Ora, è evidente che tali affermazioni non sono pienamente condivisibili, poiché sembrano presupporre, per l'operare della legittima difesa, l'esistenza di un'offesa concreta in atto, quando è ormai universalmente riconosciuto dalla

dottrina e dalla giurisprudenza che è sufficiente, per integrare la fattispecie dell'art. 52 C.P., non solo un'emergenza attuale o un'offesa imminente, ma anche l'esistenza di una situazione da ritenersi pericolosa, sempre che essa sia tuttora in corso al momento della reazione.

Il periodo utile per l'esercizio della difesa si estende per tutto l'arco temporale in cui è in atto il pericolo, senza che sia necessario l'inizio dell'offesa, o la sua concretizzazione in un atto materiale univocamente orientato.

Dal momento che quanto ai presupposti generali – e quindi anche con riguardo alla situazione di emergenza che fa scaturire l'azione – non vi debbono essere significative divergenze tra la legittima difesa reale e quella putativa, anche in quest'ultima ipotesi può avere rilevanza la mera attuale e concreta *possibilità* di una futura offesa, qui ovviamente solo supposta<sup>3</sup>: ciò porta a concludere che anche nel caso di specie non era necessaria l'effettiva utilizzazione dell'arma per far ritenere esistente quel pericolo poi erroneamente esagerato dall'imputato, visto che il mero gesto di voler brandire il coltello può aver dato origine ad una situazione pericolosa dotata di una propria autonoma rilevanza penale.

Trattandosi poi di legittima difesa solo putativa, si presuppone già in partenza l'esistenza di un errore di valutazione: l'errore cade sull'intenzione sottintesa al movimento brusco della vittima che si sporge come per afferrare il coltello. Per riconoscere questo sbaglio di valutazione non si può davvero chiedere un dato fattuale che dimostri la concreta utilizzazione dell'arma: non solo quest'uso non serve per ammettere la situazione pericolosa, ma è ancora più evidentemente superfluo nel campo del putativo in cui si richiede un travisamento della circostanza materiale che, per forza di cose, non può corrispondere in tutte le sue componenti storiche alla rappresentazione avutane dall'agente.

L'imputato colpì il padre per la prima volta non perché questi fosse effettivamente armato, ma per il timore che potesse diventarlo, quindi con uno scopo meramente difensivo della propria persona.

In realtà, nel caso di specie, sono individuabili due distinte fasi successive in cui si estrinseca l'azione delittuosa: c'è una prima manifestazione della legittima difesa putativa che lega l'azione improvvisa della vittima e la bottigliata che va necessariamente tenuta distinta dalla seconda, coincidente con l'aggressione mortale in cui si origina propriamente l'omicidio.

È proprio a questo frangente, cruciale per la genesi del delitto, che devono essere riferite le considerazioni sulla legittima difesa putativa ed è con riguardo ad esso che l'affermazione della mancanza di ogni elemento fattuale a sostegno della plausibilità dell'errore dell'imputato, come sostenuto dalla Corte d'Assise, non regge.

Si deve ammettere, infatti, che seppure non vi sia stata la concreta impugnazione di un coltello da parte della vittima, sicuramente si verificò una colluttazione – com'è dimostrato dal rinvenimento dei segni delle unghiate paterne sulle mani dell'imputato – che può

ben rappresentare quel *minimum* concreto in grado di sostenere la convinzione dell'esistenza di un imminente pericolo di vita.

Ecco che una delle affermazioni centrali della sentenza *de quo*, diretta a negare la configurabilità della difesa putativa viene, a crollare, anche sulla base della corretta interpretazione della disciplina generale in materia di putativo: essa, infatti, presuppone una base oggettiva dell'errore di fatto, ma impone anche di non esagerare l'importanza di tale elemento e di collegarlo sempre al dato soggettivo.

Venendo, però, al problema centrale della legittima difesa putativa, è indispensabile premettere che essa presuppone per definizione l'esistenza di un errore, ovvero di una divergenza tra la realtà oggettivamente riscontrabile in un certo ambito spazio-temporale e la rappresentazione avutane dall'agente.

Il putativo, quindi, postulando una falsa rappresentazione della realtà, implica la necessaria presenza di una capacità di percepire e di valutare i fatti esterni che proprio in quanto conoscibili, sono anche eventualmente rappresentabili in modo erroneo. La capacità indicata può essere anche al di sotto della soglia normale quando, per malattia, il soggetto presenta una ridotta imputabilità: essendo comunque capace, anche se in misura ridotta, tale individuo è in grado di agire in modo parzialmente consapevole, capisce ciò che sta facendo e perciò manifesta una certa attitudine a rappresentarsi la realtà circostante.

In presenza di tale tipo di attività conoscitiva è verosimile, però, che la rappresentazione dei fatti possa essere eventualmente deviata da un errore che, in considerazione delle abnormi condizioni psichiche in cui la percezione si inserisce, può ritenersi ancora più frequente e probabile rispetto alla generalità dei casi.

Si è parlato in dottrina di errore patologico o di errore condizionato<sup>4</sup> proprio per indicare quella falsa rappresentazione della realtà che può ritenersi dipendente dalla malattia che causa l'infermità mentale: tale errore di per sé non esclude l'appartenenza psichica del fatto al suo autore, ma nel caso del seminfermo di mente è sicuramente rilevante per giungere ad una corretta applicazione dell'art. 59 C.P..

Riconoscendo che l'imputato non è pienamente imputabile al momento del fatto, la Corte d'Assise di Belluno viene implicitamente ad ammettere che anche la sua capacità di rappresentarsi la realtà deve essere menomata o parzialmente impedita e che quindi la valutazione della possibilità di un errore penalmente rilevante deve seguire, in questo caso, criteri valutativi peculiari e sensibili alla sua abnorme condizione mentale.

E' importante tener presente, infatti, che non vi sono elementi giuridicamente fondanti in grado di escludere dall'applicazione della disciplina dell'errore di fatto dotato di rilevanza penale, l'ambito dei soggetti affetti da vizio parziale di mente.<sup>5</sup>

Tali individui, infatti, pur presentando un'imputabilità grandemente scemata, sono tuttavia minimamente capaci di intendere e di volere e quindi, come tali, sono in grado di avere una propria rappresentazione della

realtà. E' pertanto sicuramente possibile ammettere l'eventualità di un errore, cioè di una deviazione dalla corretta manifestazione psichica del vero, che si presenta in questi casi come assai più probabile proprio in considerazione della condizione di morbosa alterazione psichica.

La stessa giurisprudenza ha poi ammesso che la disciplina dell'errore di fatto penalmente rilevante non può essere limitata unicamente al campo dell'imputabilità, ma è applicabile anche al non imputabile: anche nel soggetto carente di capacità psichica può verificarsi una disfunzione conoscitiva che influisce sulla valutazione della colpevolezza.<sup>6</sup>

Ecco quindi che, nel caso di specie, una volta constatata la sicura condizione di abnormità psichica, non solo l'erronea esagerazione della sensazione di pericolo deve essere ritenuta possibile alla stregua di ciò che avviene nei soggetti mentalmente sani, ma addirittura maggiormente plausibile e rilevante anche nella prospettiva dell'applicazione dell'esimente della difesa legittima putativa.

L'alterazione mentale dell'agente, quindi, può consentire di ampliare l'estensione dell'errore e agevolare l'ammissione dell'esistenza di un travisamento della concreta situazione fattuale che vada eventualmente oltre i limiti di ciò che avviene per l'individuo normale. E' stato riconosciuto, infatti, che in particolari condizioni emotive la falsa supposizione di una causa di giustificazione può derivare dall'inferenza di processi inconsci e da *acting out* conflittuali scatenati dalla concreta situazione obiettiva.<sup>7</sup>

Per queste fondamentali ragioni, la legittima difesa putativa deve presentare una componente obiettiva in grado di ancorare l'errore ad un effettivo riscontro fattuale, ma non può prescindere dalla considerazione del fondamentale elemento psicologico e soggettivo che porta alla falsa rappresentazione della realtà e deve necessariamente essere valutata alla luce di tutte le condizioni emotive e mentali che hanno portato all'erronea valutazione dei fatti.

Una situazione, una circostanza, possono far rivivere all'individuo paure o terrori che non sono valutabili sul piano della realtà, perché collegati al substrato inconscio soggettivo e che, incidendo sul meccanismo formativo della volontà, possono far sì che la realtà obiettiva sia pienamente equivocata.<sup>8</sup>

Ecco che, nella verifica dell'esistenza di una causa di giustificazione putativa, un ruolo fondamentale deve avere, *in primis*, la considerazione della generale condizione psichica dell'agente ed in particolare dell'esistenza di una condizione di ridotta imputabilità che per patologia in atto può favorire l'errore interpretativo.

Non dovrà, però, essere trascurata neanche la considerazione della situazione emotiva esistente al momento del fatto, e nemmeno l'influenza delle precedenti esperienze individuali che possano aver fatto inferire l'esistenza di una condizione di pericolo da una situazione obiettiva in realtà non eccessivamente temibile. Anche su questo punto la sentenza sbaglia a negare in modo assoluto ogni

rilevanza alla considerazione dei precedenti familiari del reo e del brusco carattere della vittima come elementi a sostegno di un possibile errore interpretativo dello stato di emergenza: dato che il putativo non può prescindere da una dimensione soggettiva, nessuna delle componenti di tale dimensione deve essere troppo superficialmente trascurata.

L'errore dell'imputato è quindi un *error in intelligendo* favorito nel suo accadere dalla peculiare condizione psichica abnorme, dallo stato di forte stress emotivo e dalle false presupposizioni date dalla precedente conoscenza della durezza del carattere paterno.

Ammettere l'errore è molto importante perché esso esclude il dolo: il soggetto che agisce sulla base di una falsa rappresentazione della realtà realizza un fatto diverso da quello vietato dalla norma penale in quanto non vuole perfezionare alcun evento criminoso dotato di propria rilevanza penale.

L'affermazione di una ridotta imputabilità non esclude l'indagine sulla colpevolezza e la sentenza, negando la possibilità di un errore, giunge ad ammettere il dolo come elemento soggettivo tipico della condotta.<sup>9</sup>

Accettando la possibilità di una falsa rappresentazione della realtà in base alla quale l'imputato abbia agito nella convinzione di trovarsi in presenza di una causa di giustificazione, si deve escludere il dolo che con esso è incompatibile ed affermare una responsabilità meramente colposa per il delitto commesso secondo quanto risulta dalla disciplina generale dell'art.59 C.P..<sup>10</sup>

La condizione psichica della seminfermità mentale risulta essere una situazione soggettiva del tutto particolare, dotata di un'autonoma rilevanza penale sul piano generale, e non soltanto limitatamente alla determinazione quantitativa della pena.

Il soggetto non pienamente imputabile è considerato in maniera speciale dal legislatore che dimostra di attribuire rilievo alla sua eccezionale condizione psichica, dandogli riconoscimento quale categoria giuridica autonoma nell'ambito dei diversi soggetti di diritto penale, e ciò non soltanto ai fini della disciplina del suo trattamento punitivo dal punto di vista della prevenzione e del recupero sociale, ma nella più ampia prospettiva della generale applicazione della legge penale.

L'abnorme condizione psichica del seminfermo, quindi, essendo una nota ineliminabile della sua soggettività, non può essere trascurata nel momento in cui si tratta di applicare la legge penale.

Anche nel caso di specie, presentandosi la necessità di valutare se sia riscontrabile una legittima difesa putativa, non è possibile prescindere dalla considerazione dello stato mentale anomalo dell'imputato, poiché l'intera fattispecie normativa rimane profondamente influenzata da questo elemento.

Il sentenza *de quo*, invece, troppo spesso ha trascurato la sua importanza ed ha valutato i presupposti della causa di giustificazione riferendoli ad un individuo del tutto normale per poi, contraddittoriamente, ammettere che in realtà l'imputato al momento del fatto presentava una capacità di intendere e di volere grandemente scemata.

Premessa la piena compatibilità dell'istituto della legittima difesa putativa col vizio parziale di mente, è necessario ammettere che l'eventualità di una riduzione della capacità di intendere e di volere impone una valutazione del tutto peculiare anche della dimensione soggettiva del putativo e quindi, conseguentemente, dei requisiti stessi della causa di giustificazione.

La soluzione della legittima difesa putativa non viene perciò esclusa, ma risulta, al contrario, rafforzata dall'ammissione di un'abnormità psichica che riduca considerevolmente la capacità di chi agisce, sempre che, ovviamente, sussistano tutti i requisiti posti dalla legge a fondamento dell'indicata esimente.

In argomento si veda:

<sup>1</sup> Cass. Pen., 26 febbraio 1991, Pibiri.

<sup>2</sup> Cass. Pen. 25 gennaio 1991, Calaria.

<sup>3</sup> Cass. Pen., 5 novembre 1987, Severino.

<sup>4</sup> MANTOVANI F., *Diritto penale*, Padova, 1979, pag. 311 e ss..

<sup>5</sup> FROSALI R. A., *Errore (Dir. Pen.)*, in *Novissimo Dig. Italiano*, vol. VI, Torino, 1960, pag. 676.

<sup>6</sup> Cass. Pen., 9 novembre 1967, Marongiu.

<sup>7</sup> GULOTTA G., *Psicoanalisi e responsabilità penale*, Milano, 1973, pag. 258.

<sup>8</sup> GULOTTA G., *op. cit.*

<sup>9</sup> Così: Cass. Pen., 2 febbraio 1990, Fiora;

Cass. Pen., sez. VI, 7 novembre 1990, Rosso;

Cass. Pen., 7 febbraio 1988, Saccavino.

<sup>10</sup> GALLO M., *Colpa penale (dir. Vig.)*, in *Enc. Dir.*, vol. VII, 1970, pag. 632.